

Direzione generale  
Direzione centrale rischi

Circolare n. 37

Roma, 1° settembre 2014

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2014 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi<sup>1</sup>.

## Quadro Normativo

- /// **D.p.r 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita.**
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite.**
- /// **Decreto 10 giugno 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 nel settore industria." (Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 18 agosto 2014). Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2014**
- /// **Circolare Inail n. 41 del 17 settembre 2013:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi"

---

<sup>1</sup> Aggiornamento della Circolare Inail 21/2014.

- ∕ **Circolare Inail n. 21 del 27 marzo 2014:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2014."

## Premessa

Il decreto ministeriale 10 giugno 2014<sup>2</sup> rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2014** e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di **€ 16.163,70** e di **€ 30.018,30**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare 21/2014<sup>3</sup>, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Il riepilogo per gli anni 2006 – 2014 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'**allegato 1**.

## Tipologie di lavoratori interessati

### 1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita<sup>4</sup>:

- detenuti e internati
- allievi dei corsi di istruzione professionale
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

<b>dal 1° luglio 2014</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,88*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.346,98</b>

\*per arrotondamento del valore di € 53,879

<sup>2</sup> Pubblicità legale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 18 agosto 2014.

<sup>3</sup> Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013.

<sup>4</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 5.1 punto A.

## 2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.<sup>5</sup>

dal 1° luglio 2014		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 54,11*
	mensile	€ 1.352,87

\*per arrotondamento del valore di € 54,1147

## 3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994<sup>6</sup>

dal 1° luglio 2014	
Retribuzione convenzionale <b>giornaliera x 12 gg. mensili</b>	<b>€ 1.205,28</b> (€ 100,44 x 12)

## 4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time<sup>7</sup>

dal 1° luglio 2014		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 100,06*
	mensile	€ 2.501,53

\*per arrotondamento del valore di € 100,061

## 5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time<sup>8</sup>

dal 1° luglio 2014	
Retribuzione convenzionale <b>oraria</b>	<b>€ 12,51*</b>

\* per arrotondamento del valore di € 12,5075 (€ 100,06 : 8)

<sup>5</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 5.1 punto B.

<sup>6</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 5.1 punto B.

<sup>7</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 6.4.

<sup>8</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 6.4.

**6. Retribuzione di ragguglio<sup>9</sup>**

<b>dal 1° luglio 2014</b>		
Retribuzione convenzionale	<b>giornaliera</b>	<b>€ 53,88*</b>
	<b>mensile</b>	<b>€ 1.346,98</b>

\*per arrotondamento del valore di € 53,879

**7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati<sup>10</sup>**

<b>dal 1° luglio 2014</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>€ 1.346,98- € 2.501,53</b>

**7.1 Prestazioni occasionali<sup>11</sup>**

<b>dal 1° luglio 2014</b>	
Minimo e massimo <b>mensile</b>	<b>€ 1.346,98- € 2.501,53</b>
Minimo e massimo <b>giornaliero</b>	<b>€ 53,88 - € 100,06</b>

**8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti<sup>12</sup>**

<b>dal 1° luglio 2014</b>	
Minimo e massimo <b>annuale</b>	<b>€ 16.163,70 - € 30.018,30</b>

**9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro<sup>13</sup>**

Dal **1° luglio 2014**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **€ 2,58** e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2013/2014 risulta uguale a **€ 2,56** (calcolato sommando 8/12 di **€ 2,55** e 4/12 di **€ 2,58**).

<sup>9</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 7.

<sup>10</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 8.

<sup>11</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 8.1.

<sup>12</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, paragrafo 9.

<sup>13</sup> Cfr. Circolare Inail 21/2014, SECONDA SEZIONE: premi speciali unitari, paragrafo 1.6.

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2014, va applicata una **integrazione di € 0,01** rispetto al premio di **€ 2,55** già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2013/2014** e per l'anticipo del premio **2014/2015**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	<b>premio annuale a persona</b>	Anno scolastico 2013/2014	Anno scolastico 2014/2015
		<b>regolazione</b>	<b>anticipo</b>
		<b>€ 2,56</b>	<b>€ 2,58</b>

## PROFILO RISARCITORIO

<b>dal 1° luglio 2014</b>		
<b>Minimale di rendita</b>	annuale	<b>€ 16.163,70</b>
	giornaliero	<b>€ 53,88</b>
<b>Massimale di rendita</b>	annuale	<b>€ 30.018,30</b>
	giornaliero	<b>€ 100,06</b>

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato: 1**

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 2006 – 2014  
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL<sup>1</sup>**

Tipologie di lavoratori		2006		2007		2008	2009		2010		2011		2012	2013		2014	
		fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita <sup>2</sup>	detenuti ed internati	42,03	42,74	43,60	46,33	47,83	48,19	48,94	51,72	53,28	53,88						
	allievi dei corsi di istruzione professionale																
	lavoratori in lavori socialmente utili																
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento																
	lavoratori in lavori di pubblica utilità																
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale																	
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. <sup>3</sup>		42,21	42,93	43,79	46,54	48,04	48,40	49,15	51,94	53,51	54,11						
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 <sup>4</sup>		78,36 x 12	79,69 x 12	81,28 x 12	86,38 x 12	89,17 x 12	89,84 x 12	91,23 x 12	96,41 x 12	99,32 x 12	100,44 x 12						
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time	9,76	9,92	10,12	10,76	11,10	11,19	11,36	12,01	12,37	12,51						
	senza contratto part-time <sup>5</sup>	78,05	79,38	80,96	86,05	88,83	89,49	90,88	96,04	98,94	100,06						

<sup>1</sup> Importi in euro.

<sup>2</sup> E' indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

<sup>3</sup> La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

<sup>4</sup> Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

<sup>5</sup> E' indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).